SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1745-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ORCIARI)

Comunicata alla Presidenza il 24 ottobre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori corrisposti ai militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente ordinati, grandi invalidi per servizio militare ed equiparati, e ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra

d'iniziativa dei senatori ORCIARI, PAVAN, SEGA, GHERBEZ, BUFFONI, BOZZELLO VEROLE, SELLITTI e SPANO Ottavio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Pensioni dello Stato - Personale militare)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al vostro esame, del quale fui a suo tempo primo firmatario, esprime una iniziativa legislativa derivante da un'ampia convergenza di forze politiche, convinte della sostanziale identità di valutazione morale e politica che devono ricevere le menomazioni contratte dal personale militare per cause di servizio, rispetto a quelle contratte per cause di guerra. Da questa identica valutazione discende l'obbligo di corrispondere un trattamento eguale nei due ambiti, un obbligo cioè di equiparare completamente alle pensioni degli invalidi di guerra quelle degli invalidi per servizio, avendo esse a fondamento lo stesso carattere risarcitorio che contraddistingue le erogazioni della pensionistica di guerra.

Questo orientamento, più volte proclamato anche nella passata legislatura, non aveva però trovato, fino ad oggi, una precisa affermazione in un testo di legge accolto in sede referente; come è invece il caso, appunto, del disegno di legge n. 1745 oggi al vostro esame, approvato dalla Commissione finanze e tesoro il 17 settembre scorso.

Infatti, anche la legge 2 maggio 1984, n. 111, mentre ha introdotto il principio dell'adeguamento automatico degli assegni accessori, ne ha contemporaneamente limitato l'ambito di applicazione e gli importi, penalizzando così proprio gli invalidi più gravi.

Il disegno di legge n. 1745 conteneva, già nella stesura originaria, la precisa affermazione dell'aggancio automatico degli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio a quelli corrispondenti degli invalidi di guerra, anche se il testo del disegno di legge richiedeva miglioramenti tecnici, ed era necessariamente incompleto, non potendo contenere l'indicazione della nuova legge sulla pensionistica di guerra, allora *in fieri*.

Esso non prevedeva, peraltro, l'inserimento fra gli invalidi per servizio anche di quelli non militari, di quelli cioè dipendenti dalle amministrazioni civili dello Stato. Questa seconda importante innovazione è stata concretata nel corso dell'esame presso la Commissione finanze e tesoro, con l'intesa del Governo.

Fin dall'inizio dell'esame il senatore Pavan (che mi ha preceduto nelle funzioni di relatore) oltre a ribadire l'esigenza dell'aggancio automatico alle pensioni degli invalidi di guerra, sottolineava l'esigenza di estendere i benefici del provvedimento anche agli invalidi per servizio civile. Il rappresentante del Governo manifestava un assenso di massima su tale proposta, prospettando però l'ulteriore aggravio finanziario e l'opportunità quindi di dare una graduazione nel tempo alla introduzione dei miglioramenti. Tale graduazione però, nel testo accolto dalla Commissione ed ora al vostro esame, è stata ridimensionata al solo aspetto dell'aggancio automatico (articolo 2, comma 1).

Il Governo stesso si fece carico di preparare, sul terreno tecnico, un articolato più preciso, contenente l'estensione agli invalidi dipendenti dalle amministrazioni civili, un testo che peraltro rielaborava l'intero disegno di legge.

Tale articolato, sottoposto come insieme di emendamenti del relatore alla 5ª Commissione per il parere, non conteneva tuttavia l'aggancio alle pensioni di guerra in forma definitiva e realmente automatica, in quanto il Governo aveva ancora, su questo punto, qualche perplessità. Conteneva peraltro l'ulteriore aggiunta, fra i destinatari dei benefici, degli allievi della Polizia di Stato.

Si trattava tuttavia, quanto all'aggancio automatico, di un problema finanziariamente assai contenuto, assolutamente non raffrontabile, come dimensione, al problema degli automatismi innavvertitamente messi in movimento dal disegno di legge sulle pensioni di guerra, e quindi non tale da destare preoccupazioni di copertura finanziaria. Occorre avere presente che la categoria degli

invalidi per servizio è numericamente assai ristretta, anche in rapporto alle categorie degli invalidi di guerra, tanto è vero che l'onere finanziario complessivo derivante dal presente provvedimento a regime, cioè per il 1987, non raggiunge i 20 miliardi.

Il relatore quindi, interpretando l'orientamento della Commissione, riteneva di dover insistere presso il Governo affinchè fosse stabilito l'aggancio automatico in modo realmente definitivo a favore degli invalidi per servizio. Infine, tali difficoltà sono state appianate presso la 5ª Commissione, che ha dato parere favorevole sul testo oggi sottoposto al vostro esame, testo che stabilisce appunto l'automatismo in questione.

In sede di conclusione dell'esame presso la Commissione finanze e tesoro il rappresentante del Governo, riguardo al problema dell'automatismo, si è rimesso alla Commissione stessa.

La Commissione infine ha accolto il testo in questione all'unanimità, con dichiarazioni di pieno consenso da parte degli esponenti di tutte le forze politiche.

Non mi resta quindi che raccomandare l'approvazione di un disegno di legge che rende giustizia alle categorie degli invalidi per servizio, grandemente benemerite di fronte alla comunità nazionale e meritevoli quindi di questa totale equiparazione, che evita loro l'onere, non consono alla loro dignità, di dover di volta in volta chiedere al Parlamento l'adeguamento ai miglioramenti della pensionistica di guerra.

ORCIARI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

sul disegno di legge e su emendamenti

17 settembre 1986

La Commissione, per quanto di propria competenza, esaminato il testo proposto dal relatore presso la Commissione di merito e interamente sostitutivo del disegno di legge, esprime parere favorevole, alla luce anche del fatto che le provvidenze si estendono a tutti i tipi di invalidi per causa di servizio.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ORCIARI ED ALTRI

Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori corrisposti ai militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente ordinati, grandi invalidi per servizio militare ed equiparati, e ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra

Art. 1.

1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge gli invalidi per servizio di 1ª categoria appartenenti alle categorie dei militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei corpi armati e nei corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della guardia di finanza, gli allievi del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, gli allievi del corpo degli agenti di custodia e della guardia forestale dello Stato, gli allievi della 1ª classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, gli importi degli assegni accessori delle pensioni privilegiate ordinarie dei grandi invalidi per servizio di cui all'articolo 1 sono adeguati automaticamente mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo nella misura e nei tempi previsti per i corrispondenti assegni accessori dei grandi invalidi di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai corpi armati e ai corpi militarmente ordinati dello Stato nonchè alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra

Art. 1.

1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge gli invalidi per servizio di 1ª categoria appartenenti alle categorie dei militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei corpi armati e nei corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della guardia di finanza, gli allievi del corpo delle ex guardie di pubblica sicurezza e gli allievi della polizia di Stato, gli allievi del corpo degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato, gli allievi della 1ª classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti nonchè quelli appartenenti alle altre categorie di dipendenti dello Stato.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui all'articolo 1 sono corrisposti nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra.

2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1984, n. 111.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui all'articolo 2 sono agganciati automaticamente ai corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra.

2. Verranno estesi automaticamente ai grandi invalidi per servizio, titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui alla presente legge, gli assegni accessori di nuova istituzione previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quale compensazione tra gli importi degli assegni attualmente percepiti dal personale indicato all'articolo 1 rispetto agli importi dei corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra per gli anni 1986, 1987 e 1988, valutato in lire 10 miliardi per ciascun anno, si provvede mediante apposito stanziamento previsto dalla legge finanziaria nel fondo speciale di parte corrente, tabella B, alla voce « Ministero del tesoro ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

1. Si applicano nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensione privilegiata ordinaria, appartenenti alle categorie indicate nel precedente articolo 1, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nonchè i commi secondo, quinto e sesto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nel testo sostituito dall'articolo 3 della stessa legge n. 656.

2. L'indennità di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 è attribuita a decorrere dal 1° luglio 1986 ai grandi invalidi per servizio.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi nell'anno 1986 e 20 miliardi in ciascuno degli anni 1987 e 1988 si provvede:

a) quanto a lire 10 miliardi annui dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Integrazione assegni accessori pensioni privilegiate ordinarie e corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra a favore dei grandi invalidi militari »;

b) quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, utilizzando le proiezioni iscritte sul capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, per la voce « Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.